22962/13

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 09/01/2013

ORDINANZA N. 24/2013

REGISTRO GENERALE N. 36073/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.	CLAUDIA SQUASSONI	- Presidente -
Dott.	ALFREDO MARIA LOMBARDI	- Consigliere -
Dott.	RENATO GRILLO	- Rel. Consigliere -
Dott.	SILVIO AMORESANO	- Consigliere -
Dott.	LORENZO ORILIA	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

QUADRIO ROBERTO MARIA N. IL 11/02/1965

avverso l'ordinanza n. 884/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 07/03/2012

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG Dott. inammissibile e spese

Udit i difensor Avv.;

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con ordinanza del 7 marzo 2012 la Corte di Appello di Milano dichiarava inammissibile l'appello proposto da QUADRIO Roberto Maria avverso la sentenza emessa nei suoi riguardi dal Tribunale di Milano in data 24 maggio 2011 con la quale lo stesso QUADRIO era stato ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 2 della L. 638(83 e condannato alla pena ritenuta di giustizia.

1.2 Rilevava la Corte territoriale che i motivi addotti a sostegno del gravame erano ripetitivi di quelli prospettati nel corso del giudizio di primo grado anche con riguardo all'elemento soggettivo del reato contestato dall'imputato il quale affermava che l'omissione del versamento dei contributi era frutto di un errore non valutato dal Tribunale.

1.3 Per l'annullamento del detto provvedimento ricorre personalmente l'imputato deducendo, con un primo motivo, violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. e contestualmente, omessa motivazione e/o sua manifesta illogicità per avere la Corte, a fronte delle deduzioni difensive con le quali era stata censurata la decisione del primo Giudice fondata si una mera presunzione di conoscibilità, da parte di esso imputato, dell'omesso pagamento dei contributi, non solo ritenuto la doglianza aspecifica in quanto reiterativa di quella prospettata, senza successo, in primo grado, ma in modo illogico, per avere dato risposta negativa in punto di insussistenza dell'elemento soggettivo, così riconoscendo implicitamente la specificità del motivo di appello. Con un secondo motivo si deduce violazione di legge per inosservanza dell'art. 127 cod. proc. pen. in relazione all'art. 111 Cost. per avere la Corte territoriale emesso de plano ed in assenza di contraddittorio l'ordinanza di inammissibilità in spregio ai principi sul giusto processo e sulla regola del contraddittorio contenuti nell'art 111 Cost.

1.4 Con memoria ritualmente e tempestivamente depositata il ricorrente, a mezzo del proprio difensore, ribadisce la nullità dell'ordinanza segnalando come la Corte nulla abbia detto in merito alla modestia dell'omesso versamento, elemento sulla base del quale si fonderebbe l'errore evidenziato dal ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 Il ricorso è inammissibile: oltre a riproporre la stessa questione già sollevata in sede di appello e disattesa – per aspecificità – dalla Corte territoriale – il ricorso si caratterizza per una sostanziale genericità in quanto viene riprospettato il tema dell'errore dovuto a mera dimenticanza che avrebbe dato luogo all'omesso versamento, senza nemmeno spiegare le ragioni per le quali un tale errore si sarebbe verificato. Del resto nei più che sintetici motivi di appello l'odierno ricorrente nulla aveva dedotto sul punto, limitandosi a parlare di una verosimile dimenticanza per effetto della esiguità dell'omesso versamento circoscritto a cinque mensilità.

1.2 Né l'inammissibilità del ricorso può superarsi alla luce delle considerazioni contenute nella memoria difensiva, anche questa caratterizzata da aspecificità (per la ripetitività delle questioni già adeguatamente esaminate dalla Corte territoriale), e soprattutto da genericità, posto che l'esiguità dell'omesso versamento è elemento in sé troppo astratto e generico per come prospettato, per sollecitare un giudizio da parte della Corte, basato invece, in modo logico, sulla sostanziale assenza di spiegazioni in merito alla verificazione dell'asserito errore oltre che ricollegato alla sentenza di primo grado che aveva evidenziato l'ammissione dello stesso imputato di non avere provveduto al versamento di alcune mensilità senza alcuna specifica giustificazione, se non quella di non ricordare di avere avuto contezza se non attraverso il decreto penale di condanna.

1.3 Parimenti infondata, in modo manifesto, la censura sollevata con il secondo motivo di ricorso, in quanto è ben possibile l'emissione di ordinanza *de plano* senza la necessità del contraddittorio nella ipotesi di inammissibilità dell'appello per ragioni legate alla sostanziale assenza dei motivi, non ravvisandosi alcun *vulnus* della regola del contraddittorio alla luce, anche, delle disposizioni costituzionali sul "giusto processo".

2. Alla stregua di tali considerazioni il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma – ritenuta congrua – di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, trovandosi lo stesso in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma 9 gennaio 2013

Il Consigliere estensore
Renato Grillo

Il Presidente
Claudia Squassoni

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL 28 MAG 2013
IL CANCELLIERE
Luana Marigni